

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis**  
**n. 14**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI DEL DOTTOR

**ADOLFO BATTAGLIA**

NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'INDUSTRIA *PRO TEMPORE*

per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dalla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Napoli

il 9 febbraio 1995

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

*ROMA*

Roma, 9 febbraio 1995

A norma dell'articolo 8 della legge costituzionale del 16 gennaio 1989 n. 1, trasmetto gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Battaglia Adolfo, già Ministro dell'Industria, nell'ambito del procedimento penale a carico di De Lorenzo Francesco (ex ministro della Sanità, nonché ex parlamentare), il tutto in merito alle indagini condotte da questo Ufficio nei confronti del medesimo De Lorenzo Francesco ed altri indagati.

Trattasi di procedimento nel quale il Senato ha già concesso autorizzazione a procedere nei confronti di De Lorenzo Francesco ed altre persone, e nel quale il ministro Battaglia aveva sottolineato la necessità della autorizzazione a procedere anche per la sua persona.

Segnalo l'urgenza nell'adozione della decisione, atteso che, nel medesimo procedimento, vi sono state già richieste di rinvio a giudizio a carico degli altri coimputati.

Con ossequi.

*Il Pubblico Ministero*  
(F.to dr. Alfonso D'AVINO)

**Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione** (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1).

Napoli, 8 febbraio 1995

Oggetto: richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Battaglia Adolfo.

In data 18 luglio 1994 il Pubblico Ministero avanzava richiesta di rinvio a giudizio a carico di De Lorenzo Francesco + altri, indagati nell'ambito di accertamenti sulla gestione del Cip-Farmaci da parte di persone legate al Ministro della Sanità, essendosi concluse le indagini preliminari per il processo cosiddetta sulla «Sanità».

In data 23 luglio 1994, a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione riferita a De Lorenzo Francesco, l'ufficio del pubblico Ministero trasmise al Collegio per i reati ministeriali gli atti relativi al predetto procedimento penale, con richiesta di avanzare istanza di autorizzazione a procedere al competente Senato.

La richiesta doveva avere ad oggetto non solo la posizione di De Lorenzo Francesco, ma anche tutte le altre persone indagate nel medesimo procedimento, atteso il tenore letterale della normativa sulla procedura per i cosiddetti «reati ministeriali».

In particolare, vi erano indagati «correi» di De Lorenzo, ed indagati la cui posizione doveva ritenersi «connessa» a quella di De Lorenzo.

Quanto ai «correi», si può operare la seguente distinzione:

- 1) i componenti del Cip-Farmaci, quali membri della supposta associazione per delinquere;
- 2) gli imprenditori corruttori di De Lorenzo.

Quanto ai «connessi», trattasi schematicamente di quattro categorie di persone:

- 1) i componenti del Cip-Farmaci, quali percettori di indebite somme di denaro e non nella qualità di membri della associazione per delinquere;
- 2) gli imprenditori corruttori dei pubblici funzionari;
- 3) i «fiancheggiatori» di De Lorenzo;
- 4) i politici di «contorno» (La Malfa, Altissimo).

Il Senato, investito dal Tribunale dei Ministri e sulla base della ripartizione testè esplicitata, ha sostanzialmente affermato il principio in base al quale l'autorizzazione a procedere è necessaria per l'ex Ministro De Lorenzo Francesco e per i suoi correi; viceversa, non è necessaria per gli indagati «laici», ovvero quelli che sopra sono stati indicati come «connessi».

Sulla base di tale principio, per i «laici» è stata disposta, da parte del Senato, la restituzione *sic et simpliciter* degli atti al Tribunale dei Ministri.

Conseguentemente, il Tribunale dei Ministri, sulla scorta della pronunzia del Senato, ha disposto la trasmissione dei relativi atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso in riferimento alle posizioni degli indagati «connessi», ritenendo la competenza del giudice ordinario, ossia del G.I.P.; diversamente ha trattenuto per sè, le posizioni dei correi, ritenendosi, per costoro, competente.

Fra le posizioni per le quali il Senato non ha ritenuto necessaria l'autorizzazione a procedere, vi è quella dell'onorevole Battaglia Adolfo, ex parlamentare del P.R.I. ed ex Ministro dell'Industria, argomentando che, trattandosi di un indagato «laico», non fosse prevista la predetta autorizzazione.

Il Battaglia, peraltro, aveva presentato una nota al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 10 novembre 1994, chiedendo espressamente che il Senato ritenesse necessaria l'autorizzazione a procedere, argomentando che i reati ascrittigli sarebbero stati commessi nell'esercizio di poteri ministeriali.

Il Presidente della Giunta, con atto del 16 novembre 1994, trasmetteva tale nota al Presidente del Senato, chiedendo che ne venisse fatta segnalazione al Tribunale dei Ministri di Napoli, il quale a sua volta, con missiva del 5 dicembre 1994, trasmetteva al PM il fascicolo relativo alla posizione di Battaglia Adolfo per la valutazione della posizione.

In data 17 gennaio 1995 il Pubblico Ministero insisteva sulla necessità dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro Battaglia Adolfo.

Il predetto, infatti, non rientra solo nella categoria degli imputati «connessi» o «laici», come li definisce il Senato, e per i quali il Senato, opportunamente ha ritenuto non necessaria l'autorizzazione a procedere.

Il Battaglia, in sostanza, non risponde dei reati in posizione semplicemente connessa a quella di De Lorenzo, ma ha agito in proprio, non solo quale parlamentare, ma anche come Ministro; ciò, naturalmente non fa venire meno le ragioni di connessione della posizione del Battaglia rispetto agli altri indagati, il che ha determinato la competenza territoriale dell'A.G. di Napoli, che giudica per l'associazione per delinquere ascritta a De Lorenzo Francesco ed altri. In altri termini, Battaglia Adolfo si trova a dover rispondere dei reati nella qualità sostanziale di Ministro dell'Industria (e di qui la necessità dell'autorizzazione a procedere da parte del Senato), e nella qualità processuale di imputato «connesso» rispetto agli altri.

Ed infatti, nel capo di imputazione che lo riguarda (il n. 243, mentre il n. 244 non fa che richiamare il precedente capo della richiesta di rinvio a giudizio al Gip), il Battaglia è accusato di corruzione nella sua qualità di parlamentare e di Ministro dell'Industria; dalla semplice lettura della rubrica, in sostanza, si evince che Battaglia ha chiesto ed ottenuto il denaro nella sua qualità di Ministro dell'industria.

Tale soluzione si impone, tenuto altresì conto della sentenza 20 luglio 1994 della Suprema Corte, riferita alla posizione di De Lorenzo Francesco, per cui, essendo il Battaglia Ministro all'epoca dei fatti ed avendo egli richiesto il denaro in tale veste, il reato posto in essere è

reato ministeriale e, come tale, è sottoposto alla condizione di procedibilità dell'autorizzazione a procedere.

Nella precedente richiesta di autorizzazione a procedere, avanzata da questo Collegio in data 19 settembre 1994, la duplice posizione processuale del Battaglia non era esplicitata, pertanto, attese le sollecitazioni del Senato, detta richiesta di autorizzazione a procedere ora va precisata e meglio evidenziata in tal senso.

In altri termini, a parere di questo Ufficio, già sulla scorta della precedente richiesta avanzata da questo Tribunale dei Ministri, il Senato poteva ritenere la «ministerialità» dei reati e concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di Battaglia, rilevando che la richiesta del Tribunale non si riferisse solo al Battaglia quale «laico», ma anche quale «Ministro», così come la rubrica letteralmente indicava.

Quanto alla condotta ministeriale del Battaglia si rileva che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (sentenza a Sezioni Unite già citata), la categoria dei reati ministeriali non deve intendersi in senso restrittivo, perchè in essa devono essere ricondotti, oltre agli atti tipici e normali con cui si esprime l'attività del Ministro, anche tutte quelle condotte «che siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto». Rileva, pertanto esclusivamente il rapporto oggettivo e strumentale tra la condotta e l'esercizio delle funzioni del Ministro, inteso quest'ultimo, non solo quale organo di Governo, ma anche come organo amministrativo e come tale destinatario, come ogni Pubblico Ufficiale, di quei doveri di imparzialità, correttezza, fedeltà ed onestà che dovrebbero caratterizzare la Pubblica Amministrazione.

Quanto alla sussistenza delle condizioni per la richiesta di autorizzazione a procedere, si osserva che in relazione alle attuali vicende la Procura della Repubblica aveva già svolto delle indagini processuali, prima della sentenza chiarificatrice della Suprema Corte, ed esse allo stato appaiono pienamente utilizzabili e funzionali per l'accertamento della sussistenza di quel «fumus» circa la configurazione di reati ministeriali e propedeutico alla richiesta di autorizzazione a procedere e al compimento di effettive indagini, che potranno essere effettuate solo nel caso di esito positivo della richiesta.

Orbene, dagli atti processuali emerge con evidenza che la condotta contestata al Battaglia non è certamente stata posta in essere per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, bensì per fini e tornaconti esclusivamente personali e pertanto non coincidenti con quelli istituzionalmente inerenti alla sua carica.

La proposta argomentazione trova conforto anche nella autorizzazione a procedere già concessa dal Senato e nella individuazione da parte della Suprema Corte di reati di natura ministeriale in ordine alle vicende del tutto analoghe relative alla posizione dell'ex Ministro De Lorenzo.

Tutta la vicenda processuale del Battaglia si inserisce in generale in quella dei componenti del Cip-Farmaci.

Dalle dichiarazioni di uno dei componenti del predetto organismo, Muzzio Pier Carlo risulta che il Battaglia ha ottenuto illecite dazioni di danaro dalla predetta persona. Il Muzzio ha confermato le sue

dichiarazioni anche in sede di confronto con il Battaglia. Emerge con molta chiarezza che vi era stato un accordo pregresso fra le due persone, entrambe esponenti del medesimo partito (repubblicano) affinché il Muzzio desse al Battaglia le somme di danaro che egli, a sua volta, riceveva dalle imprese farmaceutiche per l'aumento del prezzo dei farmaci.

Alla luce di quanto espresso ed a chiarimento della richiesta già avanzata al Senato in data 19 settembre 1994, questo Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Napoli insiste nella richiesta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Battaglia Adolfo, quale Ministro dell'Industria, per i reati indicati in allegato.

*Il Collegio*

*(F.to dott. Marco OCCHIOFINO*

*F.to dott.ssa Elvira TORTORI*

*F.to dott. Francesco PELLECHIA)*

**ALLEGATO****BATTAGLIA ADOLFO**

243) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv, 110, 319-321 c.p., perchè il Battaglia, parlamentare del P.R.I. e Ministro dell'Industria, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di concerto e previa intesa con Muzzio Piercarlo (componente del Cip-Farmaci, esponente veneto del P.R.I. e nominato alla predetta carica ad opera dello stesso Battaglia), e per il tramite dello stesso Muzzio, riceveva dagli imprenditori farmaceutici Zambelletti Gianpaolo (amministratore delegato della Ellem srl), Cavazza Claudio (presidente e consigliere delegato della Sigma-Tau spa), Girotti Gianpaolo (direttore generale della Alfa-Wasserman), Recordati Arrigo (presidente ed amministratore delegato della Recordati spa), Florimonte Cesare (dirigente dell'Istituto Farmacologico Serono), Lapeyre Daniel (direttore generale della Lyrca), Dompè Sergio (amministratore delegato della Dompè Farmaceutici), Pancera Massimiliano (titolare della Boheringer Mannheim e vicepresidente di Farindustria), Aleotti Alberto (amministratore unico della Menarini), la somma complessiva di circa 150 milioni di lire, che gli stessi imprenditori avevano versato al Muzzio, affinché questi compisse, e comunque per aver costui compiuto, atti contrari ai doveri del suo ufficio, ed in particolare a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche relative a farmaci cui erano interessati i suddetti imprenditori farmaceutici.

244) delitto p. e p. dagli articoli 110, 81 cpv, 7 legge 195/74 come modificato dall'articolo 4 legge 659/81, perchè Battaglia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di concerto e previa intesa con Muzzio Piercarlo, componente del Cip-Farmaci, riceveva la somma complessiva di circa lire 150 milioni, di cui al capo precedente, in violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti politici, atteso che l'erogazione di tali somme avveniva, senza la preventiva deliberazione degli organi sociali competenti.

Acc. in Napoli e Milano nel luglio 1993  
Reati commessi in Roma fino al 1992

